

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA

Modelli semplificati

PROCEDIMENTO *DE PLANO*

RICHIAMATO DALL'ART. 678 COMMA 1-BIS C.P.P.

Art. 667 comma 4 c.p.p.

- *Riguarda talune materie tassativamente indicate, sia di competenza del tribunale che del magistrato di sorveglianza*

Casi

(tassativi e caratterizzati dalla non complessità della res iudicanda)

art. 678 comma 1-bis c.p.p.

Tribunale di sorveglianza

- **Richieste di riabilitazione**
- **Valutazione dell'esito dell'affidamento in prova**
- **dichiarazione di estinzione del reato** conseguente alla liberazione condizionale
- **differimento dell'esecuzione della pena** nei casi previsti dall'art. 146, nn. 1) e 2) c.p.

Magistrato di sorveglianza

- **remissione** del debito
- esecuzione delle **pene sostitutive** (semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive) e delle **pene conseguenti a conversione della pena pecuniaria** – **art. 661 c.p.p.**
- **rateizzazione** della pena pecuniaria
- **conversione** in pene pecuniarie

Procedura “a contraddittorio eventuale o differito”

La decisione è resa senza formalità di procedura, con ordinanza, comunicata al p.m. e all'interessato, contro la quale possono proporre opposizione (entro il termine perentorio di 15 gg.) dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento opposto

L'opposizione può essere proposta pure dal difensore, ma non è prevista la nomina di un difensore d'ufficio

L'opposizione avviene nelle forme del procedimento di sorveglianza partecipato

In assenza di opposizione il provvedimento emesso *de plano* diventa definitivo

Procedimento a definizione agevolata

Art. 678 co. 1-ter c.p.p.


Introdotta dal d.lgs. 123/2018

Caratteri

Riguarda la richiesta di una misura alternativa alla detenzione da parte di condannati “liberi-sospesi”, la cui pena non superi i **18 mesi di reclusione**

- *si tratta di una procedura piuttosto celere che semplifica l'esame della richiesta in deroga a quanto previsto dall'art. 656 c.p.p.*

Ambito di applicazione



Ordini di
sospensione per
pene **non
superiori ai 18
mesi**

Riguarda **una
misura alternativa
alla detenzione**,
tra quelle indicate
nell'art. 656
comma 5 c.p.p.

La nuova procedura – art. 678 co. 1-ter c.p.p.

Quando la pena da espiare non è superiore a **un anno e sei mesi**, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il **magistrato relatore** e fissa un termine entro il quale questi, **con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5.** L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre **opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.** Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, **conferma senza formalità la decisione del magistrato.** Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, **l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa**

SCHEMA PROCEDURALE – art. 678 comma 1-ter c.p.p.

In caso di pena contenuta nei 18 mesi di reclusione, sospensione dell'ordine di esecuzione e ISTANZA ex art. 656 comma 5 c.p.p. da parte del condannato libero



Designazione di un magistrato relatore per **l'APPLICAZIONE DE PLANO, PROVVISORIA** della misura alternativa



CONFERMA DE PLANO della misura provvisoria in caso di mancata opposizione



Possibilità di proporre **OPPOSIZIONE** entro 10 gg. avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria dinanzi al tribunale (*contraddittorio differito*)

Poteri del magistrato designato

Applicazione con ordinanza della misura alternativa in via provvisoria

- Sulla base dell'istruttoria condotta dal Presidente del tribunale di sorveglianza
- Possibilità di una integrazione probatoria
- Possibilità di applicare una misura diversa da quella richiesta

Restituzione del fascicolo al Presidente

- **Non contemplata l'ipotesi del rigetto dell'istanza;** sarà il Tribunale a valutarne, con le forme del rito partecipato, l'accogliibilità

Poteri del Tribunale

Designazione, da parte del presidente, del magistrato relatore

Conferma della misura applicata in via provvisoria

Diniego della conferma, in caso non concordi con il provvedimento adottato in via provvisoria

Decisione sull'opposizione all'applicazione provvisoria

- *Negli ultimi due casi decide con le forme del procedimento di sorveglianza partecipato*